

Prot. n. 24598

Vercelli, li 18/10/2021

OGGETTO: Provvedimenti per la circolazione con pneumatici da neve o con catene a bordo dei veicoli transitanti lungo tutte le strade provinciali, durante il periodo invernale.

IL DIRIGENTE

Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;

Considerato che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;

Visto l'art. 6, comma 4, lett. E) (ovvero art. 7, comma 1, lett. a)), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, come modificato dall'art.1 comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120;

Vista la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2013 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30/01/2013;

Vista la D.G.P. n. 6250 del 15 dicembre 2006 con la quale questa Amministrazione ha approvato l'aggiornamento dell'estensione chilometrica ed il nuovo sistema di individuazione delle strade provinciali;

Vista la D.D. n. 3660 del 08 settembre 2008 dell'Area Viabilità della Provincia di Vercelli avente per oggetto "Classificazione e numerazione delle strade provinciali. Aggiornamento al mese di agosto 2008";

Vista la D.G.P. n. 131 del 27/11/2014 avente per oggetto "Classificazione e numerazione delle strade provinciali ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada". Aggiornamento novembre 2014";

Visto il D.P.P. n. 53 del 23 giugno 2017 della Provincia di Vercelli avente per oggetto tra le altre cose anche "Classificazione e numerazione strade provinciali (aggiornamento marzo 2017)";

Vista la L.R. del Piemonte 26/04/2000 n. 44, modificata ed integrata dalla L.R. Piemonte 15/03/2001 n. 5, che trasferisce al demanio delle province territorialmente competenti le strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale e comprese nell'elenco denominato "individuazione delle strade di interesse regionale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, che reca, la revisione delle reti stradali nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto, e la revisione della rete stradale nella regione Piemonte;

Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota 15 gennaio 2020, n. 405, ha invitato la società Anas S.p.A. e tutti gli enti interessati ad attivarsi per il definitivo trasferimento con la redazione dei verbali di consegna;

Visto il D.P.P. n. 29 del 10/04/2021 della Provincia di Vercelli con il quale è avvenuta l'approvazione dello schema del verbale di consegna – Regione Piemonte: attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2019 relativo alla revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale;

Visto il Verbale di riclassificazione strade statali ex DPCM 21/11/2019 sottoscritto tra Anas S.p.A. e le rispettive Province piemontesi ed avente validità a far tempo dal 10 maggio 2021;

ORDINA

Provincia di Vercelli

Area Viabilità - Edilizia – Polizia Provinciale – Trasporti – Protezione Civile

Via San Cristoforo, 3 • Tel. 0161 5901 • PEC: presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

che tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno (salvo revoca della presente)

transitano sulla sotto elencata rete viaria di competenza di questo Ente:

Strada N.	NUOVA DENOMINAZIONE STRADE PROVINCIALI
SP 1	DELLE GRANGE
SP 2	CRESCENTINO -LIVORNO F.IS
SP 3	SALUGGIA - GATTINARA
SP 4	VERCELLI - PRAROLO
SP 5	VERCELLI - ASIGLIANO V.SE
SP 6	VERCELLI - FORMIGLIANA
SP 7	TRINO - LIVORNO FERRARIS
SP 9	DI VALLE MASTALLONE - "V.LANCIA"
SP 10	DI VALLE SERMENZA
SP 11	PADANA SUP.
SP 11 bis	VERCELLI-BORGO VERCCELLI
SP 12	BORGO VERCCELLI - VILLATA
SP 13	VILLATA - CASALVOLONE
SP 14	BORGO VERCCELLI-BIANDRATE
SP 15	BORGO VERCCELLI-CASALINO
SP 16	BORGO VERCCELLI-VINZAGLIO
SP 17	PRAROLO - SP 31
SP 18	LIGNANA - CROVA
SP 19	DESANA - PERTENGO
SP 20	RIVE - TRINO
SP 21	TRINO - SP 31 BIS
SP 22	MOTTA DE' CONTI - VILLANOVA M.TO
SP 23	CARESANA - VILLANOVA M.TO
SP 24	ASIGLIANO - TORRIONE
SP 25	CASALROSSO - CASCINE STRA'
SP 26	TRONZANO - CASCINE STRA'
SP 27	SALASCO - SAN GERMANO V.SE
SP 28	SAN GERMANO - VIANCINO
SP 29	SALUGGIA - ROCCA
SP 30	TRONZANO - TRICERRO
SP 31	DEL MONFERRATO
SP 31 BIS	DEL MONFERRATO
SP 32	TRINO - CAMINO
SP 33	PALAZZOLO - FONTANETTO PO

SP 34	PALAZZOLO - RONSECCO
SP 35	FONTANETTO PO - SP 7
SP 36	LAMPORO - SALUGGIA
SP 37	CRESCENTINO SALUGGIA
SP 38	BIANZE' - SP 11
SP 39	CIGLIANO - SALUGGIA
SP 40	SANTHIA' - ALICE CASTELLO
SP 41	ALICE CASTELLO - VIVERONE
SP 42	TRONZANO - SP 40
SP 43	SP 11 - BORGO D'ALE
SP 44	BORGO D'ALE - MAGLIONE
SP 45	CIGLIANO - BORGOMASINO
SP 46	CIGLIANO - MAGLIONE
SP 47	MONCRIVELLO - MAGLIONE
SP 48	SP 595 - MONCRIVELLO
SP 49	CARESANABLOT - OLCE NENGO
SP 50	OLCE NENGO - SP 11
SP 51	SAN GERMANO V.SE - CASANOVA ELVO
SP 52	VETTIGNE' - CARISIO
SP 53	SANTHIA' - CASANOVA ELVO
SP 54	SANTHIA' - SALUSSOLA
SP 55	SP 3 - SAN DAMIANO
SP 57	BALOCCHIO - ALBANO V.SE
SP 58	VILLARBOIT - SAN GIACOMO V.SE
SP 59	GREGGIO - SP 58
SP 60	UMBERTO AGNELLI (Balocco-San Giacomo V.se)
SP 61	ARBORIO - BURONZO
SP 62	BURONZO - COSSATO
SP 63	BURONZO - ROVASENDA
SP 64	ROVASENDA - ROASIO
SP 65	ROVASENDA - GHISLARENGO
SP 66	LENTA - ROVASENDA
SP 67	CURAVECCHIA - BRUSNENGO
SP 68	SP 142 - ORBELLO
SP 69	LOZZOLO - VINTEBBIO
SP 70	SERRAVALLE S. - ROMAGNANO S.
SP 71	BORNATE - CREVACUORE
SP 72	BORNATE - GUARDABOSONE
SP 74	POSTUA - CREVACUORE

Provincia di Vercelli

Area Viabilità - Edilizia - Polizia Provinciale - Trasporti - Protezione Civile
 Via San Cristoforo, 3 • Tel. 0161 5901 • PEC: presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

SP 75	BORGOSESIA - GRIGNASCO
SP 76	DELLA CREMOSINA
SP 77	SP 76 - BREIA
SP 78	VARALLO - CIVIASCO
SP 79	SP 9 - SABBIA
SP 80	SP 9 - RIMELLA
SP 81	CERVA - ROSSA
SP 82	QUARE - RASSA
SP 83	PEZZANA - PIZZAROSTO
SP 84	RONSECCO - SP 1
SP 85	SP 1 - SAN SILVESTRO
SP 86	BIANZE' - SP 30
SP 87	TRONZANO - CARPENETO
SP 88	BIANZE' - CROVA
SP 89	SALASCO - LACHELLE
SP 90	SALI - SALASCO
SP 91	OLCENENGO - SP 92
SP 92	QUINTO V.SE - CASANOVA ELVO
SP 93	LA LISTA - SP 53
SP 94	VILLARBOIT - FORMIGLIANA
SP 95	VILLARBOIT - SAN MARCO
SP 96	BALOCCO - BASTIA
SP 97	ARBORIO - SP 58
SP 98	RACCORDO SP 40 - SP 143
SP 99	SERRAVALLE S. - PIANE S.
SP 100	GUARDABOSONE - POSTUA
SP 102	QUARONA - BREIA
SP 103	CELLIO - ZUCCARO
SP 104	FOBELLO - SANTA MARIA
SP 105	DOCCIO - CREVOLA
SP 106	FRAZ. CASA DEL BOSCO
SP 107	FRAZ. CASTELLETTO VILLA
SP 108	VARIANTE GATTINARA
SP 109	ROVASENDA - COSSATO
SP 110	SAN GIACOMO V.SE - ROVASENDA
SP 111	GHISALRENGO - CARPIGNANO S.
SP 112	SP 62 - MOTTALCIATA
SP 113	FORMIGLIANA - BURONZO
SP 114	CASANOVA ELVO - BUSONENGO
SP 115	SAN GERMANO V.SE - VETTIGNE'

SP 116	LIGNANA - ASIGLIANO
SP 117	ASIGLIANO - PEZZANA
SP 118	STROPIANA - CARESANA
SP 119	PERTENGO - RIVE
SP 120	PEZZANA - CARESANA
SP 121	CARESANA - MOTTA DE' CONTI
SP 122	TRINO - PALAZZOLO
SP 123	LIVORNO F.IS - CIGLIANO
SP 124	RIMASCO - CARCOFORO
SP 125	TRAVERSA INTERNA DI ARBORIO
SP 126	RACCORDO SP 1 - SP 31 BIS
SP 142	DEL BIELLESE
SP 143	DEL VERCHELSE
SP 230	DI MASSAZZA
SP 299	DI ALAGNA
SR 455	DI PONTESTURA
SP 593	DI BORGO D'ALE
SP 594	DESTRA SESIA
SP 594 var	VARIANTE DI GHISLARENGO
SP 595	DI MAZZE'

devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigilanza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve e ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011 – *Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2*. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2002 – *Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1 e s.m.i.*

I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza al fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo

con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile.

Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale ed annulla e sostituisce le precedenti ordinanze emesse da codesto Ente ed avente protocollo 0085920/000 in data 17/10/2012 e prot. 0082755/000 del 31/10/2013.

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Chiunque abbia validi motivi e interesse per contestare la presente ordinanza può inoltrare ricorso al TAR Piemonte entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Ing. Marco ACERBO)